Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1914 | **Roma — Venerdì, 4 settembre** | **Numero 212**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.35 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta.*
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

AVVISO

Per gli effetti di cui all'articolo 22 del R. decreto 11 giugno 1908, n. 525, si fa noto a tutti gli uffici ammessi alla distribuzione gratuita degli atti del Governo in foglio sciolto che la Direzione della Casa penale di Roma (Tipografia delle Mantellate) ha ora terminato la spedizione degli atti in foglio sciolto dal n. 501 al n. 600 del 1914, meno i numeri:

501 — 504 — 505 — 506 — 507 — 510 — 515 — 521 — 522 — 523 — 525 — 526 — 534 — 535 — 536 — 537 — 538 — 544 — 550 — 554 — 558 — 560 — 561 — 562 — 564 — 566 — 571 — 572 — 573 — 579 — 580 — 581 — 583 — 587 — 590 — 591 — 593 — 598 — 599 e 600 che non si distribuiscono in fogli sciolti venendo soltanto inseriti in sunto nella raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato ricevimento degli atti medesimi, dovranno avanzarsi entro il termine di un mese dalla pubblicazione del presente avviso.

N. B. — Si unisce pure l'atto n. 421 non compreso nella distribuzione precedente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 776 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 79, 80 e 81 dalla legge 7 luglio 1907, n. 429, modificati dall'art. 1° del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728;

Sentiti il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato pei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per il servizio legale delle ferrovie dello Stato nel testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato pei lavori pubblici.

Art. 2.

Coll'entrata in vigore delle presenti norme restano abrogate quelle approvate con i RR. decreti 10 maggio e 2 agosto 1908, nn. 280 e 483.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

NORME per il servizio legale delle ferrovie dello Stato in esecuzione della legge 7 luglio 1907, n. 429, e del R. decreto 28 giugno 1912, n. 728

CAPO I.

Costituzione, competenze e attribuzioni del servizio centrale legale e degli uffici distaccati

Art. 1.

Il servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è uno dei servizi centrali della Direzione generale, ha la sua sede centrale in Roma ed uffici o funzionari distaccati presso quelle sedi di compartimento e con la circoscrizione che saranno determinate dal Consiglio di amministrazione.

Presso il servizio centrale può essere istituita una sezione interna con funzioni e attribuzioni di ufficio distaccato per la circoscrizione da determinarsi dal Consiglio di amministrazione.

Art. 2.

Al servizio legale è preposto un avvocato col grado di capo servizio.

L'ordinamento interno del servizio centrale e degli uffici distaccati e la pianta organica del personale relativo, sono stabiliti con le stesse norme fissate per tutti gli altri servizi dell'Amministrazione.

Art. 3.

Sono attribuzioni del servizio centrale e degli uffici distaccati:

a) assumere dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria (civile o penale) amministrativa od arbitrale la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in tutte le controversie che interessano l'Amministrazione stessa o comunque richieggano il suo contraddittorio;

b) assumere la rappresentanza e la difesa degli agenti ferroviari nei giudizi civili e penali interessanti i detti agenti per fatti e cause di servizio, nei casi nei quali l'Amministrazione reputi dover prestare ad essi la sua assistenza;

c) delegare, con opportune istruzioni, agli avvocati e procuratori iscritti negli appositi albi stabiliti dall'art. 80 della legge, la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, ed ove occorra degli agenti ferroviari, nelle cause contemplate nei precedenti capi *a)* e *b)*, che debbono trattarsi fuori della sede del servizio e degli uffici e non siano state ritenute a difesa diretta;

d) prestare, nei casi contemplati dalle leggi e dai regolamenti, ed in ogni altro caso in cui ne siano richiesti, consulenza ed assistenza ai vari organi dell'Amministrazione ferroviaria, per controversie ed affari che comunque interessino la stessa Amministrazione o nei quali essa agisca per incarico, nell'interesse ed in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici o di altre Amministrazioni dello Stato;

e) vigilare alla difesa delle cause di competenza dei pretori e dei conciliatori affidate ad agenti amministrativi.

Art. 4.

Il servizio centrale presta la propria assistenza consultiva al direttore generale, a tutti i servizi, unità speciali ed uffici che, pur residenti fuori di Roma, costituiscono la Direzione generale; nonchè al Ministero dei lavori pubblici e alle altre Amministrazioni dello Stato per le vertenze ed affari di cui all'ultima parte della lettera *d)* dell'art. 3.

Rappresenta e difende l'Amministrazione e, ove occorra, gli agenti ferroviari innanzi tutte le giurisdizioni ordinarie, amministrative od arbitrali, aventi sede in Roma, con facoltà di avocare a sè la difesa diretta di cause innanzi qualsiasi giurisdizione nel Regno.

Art. 5.

Gli uffici legali, a mezzo anche di propri funzionari distaccati presso i compartimenti che non sono sede di ufficio legale, prestano assistenza consultiva agli uffici compartimentali compresi nella propria circoscrizione e provvedono alla rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, sia diretta che delegata, e, ove occorra, degli agenti ferroviari, innanzi tutte le giurisdizioni ordinarie, amministrative od arbitrali nei limiti di detta circoscrizione, salva la facoltà conferita al servizio centrale nell'ultima parte del precedente articolo.

Art. 6.

Gli uffici legali, previo consenso del capo servizio, possono conservare la difesa diretta o delegata delle cause che, in corso di giudizio, vengano portate a cognizione di autorità giudiziarie residenti fuori della loro circoscrizione. In tal caso, la rappresentanza spetta all'ufficio competente per ragione di territorio, che vi provvede, secondo i casi, con i suoi funzionari o con i delegati.

Resta ferma tuttavia la competenza speciale di servizio centrale, come al secondo comma dell'articolo 4, per le liti che, dovunque iniziate, siano portate successivamente dinanzi le sedi giudiziarie di Roma.

Art. 7.

Per liti di eccezionale gravità il patrocinio dell'Amministrazione, o degli agenti contemplati nel comma *b)* del precedente articolo 3, può, su motivata proposta del Consiglio di amministrazione, inteso il capo del servizio legale, essere affidato dal ministro dei lavori pubblici ad avvocati del libero Foro (esclusi i membri del Parlamento), non iscritti negli albi previsti dall'art. 80 della legge.

Quando alcuna di dette liti si agiti innanzi ad una qualsiasi giurisdizione (ordinaria, amministrativa od arbitrale) nelle città che sono sedi del servizio centrale o degli uffici legali, la rappresentanza dell'Amministrazione o degli agenti, spetta al personale del servizio o degli uffici medesimi, il quale, in quanto occorra, coopera alla difesa.

Art. 8.

I servizi e gli uffici dell'Amministrazione, per le consultazioni

loro occorrenti e per la difesa delle cause interessanti l'Amministrazione, non possono ricorrere che al servizio o agli uffici legali, ai quali spetta provvedere tanto alla difesa diretta che a quella delegata, salvo il disposto dell'art. 16.

Art. 9.

Il personale del servizio o degli uffici legali si compone di avvocati e procuratori, e di agenti amministrativi.

Le attribuzioni delle due qualità di avvocato e di procuratore sono quelle stabilite dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938, e dal relativo regolamento.

Ciascun dirigente di ufficio potrà, secondo le esigenze del servizio e degli affari, far compiere indistintamente le dette attribuzioni al personale dipendente.

I funzionari muniti della sola abilitazione all'esercizio di procuratore non possono, però, essere adibiti alle funzioni di avvocato se non conseguano l'abilitazione, o per esame, come all'art. 8 della legge anzidetta, o per maturato sessennio di esercizio di procuratore, ai termini dell'art. 9, n. 3, della legge medesima, computandosi nei sei anni anche quelli precedenti l'assunzione in servizio, semprechè, in questo secondo caso, essi abbiano dimostrata per le funzioni di avvocato la necessaria attitudine, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione. Il relativo provvedimento è preso dal direttore generale, su parere del capo del servizio legale.

Ciascun avvocato o procuratore è personalmente responsabile dell'osservanza dei termini e del buon andamento delle cause affidatogli.

Art. 10.

I concorsi previsti dall'art. 81 della legge per le nuove assunzioni, sono effettuati per titoli e per esami, e possono essere indetti promiscuamente per avvocati e procuratori, o distintamente per soli avvocati o per soli procuratori.

Essi hanno luogo in Roma e sono banditi, mediante apposito avviso, colle modalità che verranno stabilite volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

L'avviso di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e comunicato direttamente a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali del Regno.

Art. 11.

Il capo servizio, oltre a compiere le altre attribuzioni deferitegli colle presenti norme:

a) sorveglia alla disciplina degli Uffici dipendenti e invigila l'andamento del servizio;

b) sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con istruzioni e speciali norme direttive;

c) autorizza, se nei limiti della propria competenza, e in caso diverso propone al Consiglio di amministrazione o al direttore generale: la istituzione di giudizi; la transazione di liti; l'accettazione e conseguente esecuzione di sentenze suscettibili degli ordinari mezzi di gravame; la rinuncia o l'accettazione della rinuncia agli atti del giudizio ed ai ricorsi in Cassazione, al Consiglio di Stato, 4ª e 5ª sezione, e alla Corte dei conti; la costituzione di parte civile nei giudizi penali; la compromissione ad arbitri e la nomina di questi; l'azione di nullità o di revocazione delle sentenze arbitrali; l'assunzione della difesa degli agenti ferroviari in cause civili o penali;

d) concorda e firma gli atti di compromesso in materia d'infortuni sul lavoro in applicazione del disposto dell'art. 115 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141 relativo alla legge, testo unico, per gli infortuni degli operai sul lavoro, approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51:

e) emette i necessari provvedimenti per i pagamenti in forza di sentenze eseguibili contro l'Amministrazione, sebbene non ancora definitive;

f) autorizza l'esperimento dei mezzi straordinari per impugnare le sentenze, e la richiesta per provocare dai prefetti i decreti di elevazione dei conflitti di attribuzione a norma della legge 31 marzo 1877, n. 5767;

g) liquida le spese e competenze di lite anche nei casi di cui all'art. 7 delle presenti norme;

h) esplica ogni altra funzione e facoltà attribuitagli con norme interne approvate dal Consiglio d'amministrazione, o con ordini di servizio.

Art. 12.

I capi degli uffici legali, oltre a compiere le altre attribuzioni ad essi specialmente demandate colle presenti norme:

a) curano ed invigilano la trattazione degli affari contenziosi e consultivi di competenza del proprio ufficio;

b) autorizzano, se nei limiti della propria competenza, o altrimenti propongono al capo servizio per la sua autorizzazione, o per quella del direttore generale o del Consiglio di amministrazione, gli atti, i provvedimenti e le procedure indicati nelle lettere *c*) ed *f*) del precedente articolo, e che occorrano nelle rispettive circoscrizioni;

c) provvedono a tutto ciò che possa riguardare il servizio legale e il suo funzionamento nei limiti delle rispettive circoscrizioni ed esplicano ogni altra funzione e facoltà ad essi attribuita con norme interne approvate dal Consiglio di amministrazione, o con ordini di servizio.

CAPO II.

Rappresentanza in giudizio — Trattazione delle liti — Rapporti del servizio centrale legale e degli uffici distaccati con gli altri servizi ed uffici dell'Amministrazione.

Art. 13.

I funzionari del servizio e degli uffici legali non sono inscritti nell'albo degli avvocati e procuratori, e, purchè consti della loro qualità, non hanno bisogno di mandato per assumere la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione innanzi qualunque magistatura del Regno, o per sottoscrivere, anche in materia penale, ricorsi, rinuncie, accettazioni di rinuncie od istanze giudiziali o gravami ordinari o straordinari, per deferire o riferire interrogatori o giuramenti, per rendere dichiarazioni di costituzione di parte civile e relative rinuncie, per rispondere in qualunque sede ad interrogatori dinanzi al magistrato penale nei procedimenti nei quali l'Amministrazione figuri come parte civile o responsabile civile, ed in genere per la esplicazione delle attribuzioni deferite dagli articoli 11 e 12 delle presenti norme e per qualsiasi atto giudiziale, anche nei casi nei quali, a termini delle leggi vigenti in materia civile, penale od amministrativa, sia indispensabile un mandato speciale, salve le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Art. 14.

I funzionari addetti al servizio centrale esercitano le loro funzioni presso qualsiasi magistratura del Regno. Quelli addetti agli uffici distaccati ed alla sezione interna di cui all'art. 1 esercitano le loro funzioni innanzi le magistrature residenti nella rispettiva circoscrizione.

Potrà peraltro, in casi speciali, essere conservata, con particolare autorizzazione scritta dal capo servizio, la difesa dell'Amministrazione a quei funzionari che, investiti già della difesa stessa, siano in corso di lite trasferiti ad altra residenza.

Per le cause che in corso di giudizio venissero portate a cognizione di magistrature residenti in altra circoscrizione, la difesa può essere assunta dai funzionari dell'ufficio cui la causa fu dall'inizio assegnata, ferma la rappresentanza all'ufficio competente,

il quale vi provvede, secondo i casi, con i suoi funzionari o con delegati.

Art. 15.

La qualità di rappresentante in giudizio dell'Amministrazione, nei casi nei quali la rappresentanza non sia assunta da funzionari del servizio legale, è comprovata da lettera di delegazione da rilasciarsi di volta in volta per ciascuna causa e, secondo i casi, dal capo del servizio o dell'ufficio legale, o dall'agente in nome od in confronto del quale fu istituito il giudizio.

Art. 16.

Innanzi alle preture e gli uffici di conciliazione l'Amministrazione può essere rappresentata anche dagli agenti in nome od in confronto dei quali fu istituito il giudizio, o da altri agenti amministrativi muniti di loro delega o di quella speciale dei capi degli uffici a ciò espressamente autorizzati con norme approvate dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 17.

La istituzione di liti attive deve essere autorizzata dal Consiglio d'amministrazione, se il valore dell'oggetto controverso superi le L. 10.000; dal direttore generale, se detto valore, non eccedendo le 10.000 lire, superi le L. 5000; dal capo del servizio legale, se il valore non ecceda le L. 5000, o se trattisi di cause contemplate dall'art. 82 del Codice procedura civile.

Le liti attive di competenza dei conciliatori, salvo il disposto dell'art. 15, e dei pretori (escluse quelle di cui al citato art. 82 Codice di procedura civile) possono essere autorizzate dai capi degli uffici legali, competenti per circoscrizione.

Art. 18.

I servizi e gli uffici dell'Amministrazione ferroviaria corrispondono coi delegati solo per mezzo del servizio centrale o degli uffici legali competenti, salvo casi di assoluta urgenza.

CAPO III.

Formazione e conservazione degli albi dei delegati ferroviari — Motivi di decadenza e radiazione

Art. 19.

La Commissione istituita dall'art. 80 della legge per ogni sede di compartimento, è composta del primo presidente della Corte di appello, che la presiede, del procuratore generale presso la stessa Corte, del R. avvocato erariale distrettuale, del presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e del capo dell'ufficio legale ferroviario, che risiedono nella città sede del compartimento, o che su di essa hanno giurisdizione.

La Commissione, tenuti presenti i bisogni del servizio, dà parere tanto sul numero dei delegati da assegnarsi ad ogni sede di tribunale, ed anche, ove ne sia richiesta, alle sedi di pretura, quanto sulla nomina dei delegati.

Art. 20.

La Commissione si riunisce, di regola, nella sede della Corte di appello, su richiesta del capo dell'ufficio legale ferroviario e dietro invito del presidente, nel giorno da questo fissato.

I componenti la Commissione hanno diritto, per ciascuna adunanza cui intervengono, ad un compenso di L. 20, che viene loro corrisposto dall'Amministrazione ferroviaria.

A quelli, poi, fra gli stessi componenti la Commissione, i quali, per intervenire alle sedute, dovessero trasferirsi dalle rispettive loro residenze d'ufficio, è inoltre rilasciato un biglietto per viaggio di servizio di andata e ritorno in prima classe, e, durante l'assenza, è assegnata una diaria di L. 15. Il capo dell'ufficio legale ha il trattamento di trasferta previsto dal regolamento del personale.

Art. 21.

In caso di vacanze nei posti di delegato ferroviario che le esigenze di servizio consiglino di ricoprire, l'Amministrazione ne dà pubblica notizia mediante avviso da comunicarsi alle cancellerie giudiziarie ed ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori presso le Corti di appello e presso i tribunali, nelle cui giurisdizioni si trovano rispettivamente comprese le località nelle quali occorre provvedere alle vacanze, acciò ne curino l'affissione.

L'avviso indica il termine entro il quale gli aspiranti dovranno far pervenire al capo dell'ufficio legale competente la relativa domanda stesa in carta da bollo e corredata dai titoli posseduti.

Art. 22.

Nelle città che sono sedi di Corte di appello o di tribunale, possono aspirare alla nomina di delegati ferroviari soltanto quei liberi professionisti i quali, da non meno di due anni, siano rispettivamente iscritti nell'albo degli avvocati e dei procuratori, ed abbiano effettivamente esercitata la rispettiva professione.

Nelle sedi di pretura possono anche aspirare alla nomina di delegato ferroviario coloro che siano iscritti negli albi degli abilitati ad esercitare presso le preture, ai termini della legge 7 luglio 1901, n. 283 e del R. decreto 19 dicembre 1901, n. 547, e che effettivamente esercitino l'uffizio di mandatario.

Art. 23.

Spirato il termine fissato nell'avviso, di cui all'art. 21, il capo dell'ufficio legale, completata la istruttoria, provoca dal presidente la convocazione della Commissione, e questa, tenute presenti le domande e i relativi titoli ed assunte le opportune informazioni, emette il proprio parere.

Qualora i riconosciuti meritevoli fossero in numero eccedente quello dei posti messi a concorso, la Commissione li designa secondo una graduatoria di merito.

A parità di merito è titolo di preferenza la qualità di delegato erariale, di cui sia già rivestito alcuno degli aspiranti.

Le deliberazioni della Commissione, con le eventuali motivazioni e graduatorie, con i titoli e documenti presi in esame, sono trasmesse al capo del servizio legale, il quale, ove non ravvisi la necessità di rinviare per nuovo esame gli atti alla Commissione, presenta le deliberazioni stesse con le sue osservazioni e proposte al Consiglio d'amministrazione per l'approvazione di cui all'art. 80 della legge.

Il Consiglio potrà, se lo ritiene opportuno, annullare il concorso e bandirne uno nuovo.

Qualora, durante le more di un concorso e prima che le nomine siano state deliberate, si verificasse la vacanza di uno o più posti di delegato nella stessa sede, il Consiglio d'amministrazione può coprire le nuove vacanze, valendosi delle designazioni nella graduatoria di merito già fatte dalla Commissione, senza necessità di altro concorso.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono definitive.

Art. 25.

Ottenuta l'approvazione del Consiglio d'amministrazione, il capo del servizio legale, insieme alla lettera di nomina, trasmette a ciascuno dei prescelti, perchè la restituisca firmata, la dichiarazione di accettazione della nomina e degli obblighi tutti previsti dalle presenti norme pei difensori delegati.

Art. 26.

Gli albi dei delegati ferroviari e le successive modificazioni sono comunicati, a cura degli uffici legali distaccati, a tutti i capi dei Collegi giudiziari e delle cancellerie, nonchè alle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi, esistenti nella giurisdizione degli uffici stessi.

Art. 27.

Ai delegati ferroviari iscritti nell'albo è fatto divieto di assumere il patrocinio contro qualunque Amministrazione dello Stato. Il divieto non si estende alle liti nelle quali siano personalmente e direttamente interessati il delegato medesimo o i suoi genitori, i figli, i fratelli o la moglie.

Qualunque infrazione constatata a tale divieto importa di per sè la decadenza dall'inscrizione nell'albo. La radiazione, su motivata proposta del capo del servizio legale, sentito l'interessato, è pronunziata dal Consiglio di amministrazione, con provvedimanto definitivo.

Nello stesso modo, e con provvedimento definitivo del Consiglio di amministrazione, sono anche radiati dall'albo i delegati che si dimostrino negligenti nell'adempimento degli incarichi ricevuti, o siano comunque incorsi in una condizione ritenuta incompatibile con l'esercizio del loro mandato.

Art. 28.

Dell'avvenuta radiazione viene data immediata notizia alle autorità ed agli uffici mentovati nell'art. 26, limitatamente alla circoscrizione entro cui il delegato decaduto esercitava le sue funzioni.

Il delegato radiato dall'albo non può più esservi iscritto.

Art. 29.

Il delegato incaricato della rappresentanza e della difesa dell'Amministrazione in uno o più giudizi non può farsi sostituire da altri nell'adempimento dell'avuto incarico.

Solo nel caso di sopravvenuto impedimento, del quale deve dare immediato avviso all'ufficio legale, può farsi momentaneamente surrogare da un altro dei delegati inscritti nell'albo.

Art. 30.

Il delegato che per oltre un mese abbia ad assentarsi dalla sua residenza, deve avvisarne in tempo utile l'ufficio legale da cui dipende, perchè sia provveduto alla sua sostituzione temporanea.

Le competenze delle prestazioni occorse durante la sostituzione sono accreditate, ed a suo tempo pagate, al delegato chiamato in sostituzione.

Art. 31.

Quando nella località in cui occorra provvedere senza indugio alla rappresentanza o difesa delegata non esistano, o si trovino assolutamente impediti, delegati inscritti nell'albo, il capo dello ufficio legale competente, previa autorizzazione del capo servizio, può incaricare un libero esercente non iscritto nell'albo, munendolo di delega speciale.

Questi incarichi, o deleghe speciali, sono di regola limitati al solo stadio della lite in occasione del quale furono conferiti, e non possono essere confermati nei successivi stadi, salvochè permangano le ragioni che originariamente li motivarono. Non danno poi, comunque, diritto a priorità, pel caso di eventuale concorso a delegati ferroviari per la stessa o per altra località.

CAPO IV.

Attivazione ed esplicazione della rappresentanza e difesa delegate. — Rapporti dei delegati con gli uffici legali e con gli altri uffici dell'Amministrazione

—

Art. 32.

Il capo servizio, per le cause trattate dal servizio centrale fuori di Roma, ed i capi degli uffici legali per le cause vertenti dinanzi autorità fuori della loro sede, delegano, caso per caso, tenendo conto, ove occorra, delle relative attitudini e di un'equa distribuzione degli incarichi, uno degli avvocati o procuratori inscritti nell'albo, per la rappresentanza o per la difesa (o per l'una e l'altra insieme) dell'Amministrazione, munendolo di una lettera di delegazione.

Gli avvocati inscritti negli albi possono eccezionalmente, con speciale provvedimento del capo servizio, essere incaricati della difesa dell'Amministrazione o degli agenti contemplati nel comma *b*) dell'art. 3 avanti magistrature fuori della sede per la quale sono iscritti.

Art. 33.

Il delegato accusa immediatamente ricezione dell'incarico all'ufficio delegante e lo informa, in seguito, di tutte le fasi del giudizio.

Deve attenersi alle istruzioni comunicategli, e richiederle allo ufficio legale qualora sorgano fatti nuovi, o gli sembri opportuno mutare il sistema di difesa o transigere la lite.

Risponde della regolarità del procedimento come della decorrenza di termini a comparire o a produrre gravami. Nei casi urgenti è autorizzato a provvedere senza previe istruzioni, al fine di evitare danno all'Amministrazione, salvo informare subito l'ufficio legale.

Art. 34.

Il delegato partecipa all'ufficio delegante l'esito del giudizio, comunicando il dispositivo di ogni sentenza preparatoria o definitiva pronunciata, e fa le proposte che crede del caso circa l'accettazione o meno della sentenza, che trasmette nel minor tempo possibile in copia integrale, astenendosi dal notificarla o dal dar corso alla liquidazione giudiziale delle competenze di patrocinio contro la parte soccombente, senza esservi autorizzato dal detto ufficio.

Quando vi sia autorizzato, procede a tali atti e comunica senza ritardo all'ufficio stesso i gravami e le opposizioni che gli fossero notificati, unendovi il fascicolo delle produzioni giudiziali.

Art. 35.

L'avvocato o procuratore delegato, ad incarico esaurito, compila in triplo esemplare, attenendosi alle vigenti tariffe, la parcella delle sue competenze, e la invia con gli atti all'ufficio delegante, che la liquida.

Contro la liquidazione eseguita da un ufficio legale distaccato, il delegato può reclamare al capo del servizio, con ricorso motivato, che l'ufficio distaccato è tenuto ad inoltrare, accompagnandolo con le proprie deduzioni.

Il capo del servizio decide con effetto definitivo.

Quando per la importanza e difficoltà della causa l'ufficio legale reputi che la liquidazione dell'onorario di avvocato debba eccedere le L. 500 in primo grado e le L. 1000 nei gradi successivi, esso deve sottoporre tale liquidazione all'approvazione preventiva del servizio centrale.

Art. 36.

Ai difensori delegati iscritti nell'albo, e che per incarico speciale debbano assentarsi dalla propria residenza per la istruzione delle cause, viene corrisposta la indennità di L. 15 per ogni giorno di assenza.

Essi hanno inoltre diritto, sempre chè non siano muniti di biglietto di servizio, alla indennità di trasferta ragguagliata, per i viaggi in ferrovia o sui piroscafi, all'importo di un biglietto di 1ª classe. Per i viaggi fatti con altri mezzi hanno diritto al rimborso della spesa effettivamente incontrata.

Art. 37.

Il delegato non può liquidare giudizialmente, anche nel caso della sua radiazione dall'albo, le proprie competenze contro l'Amministrazione.

Non può neppure riscuotere quelle liquidate nei modi ordinari a carico delle controparti soccombenti, tranne che vi sia stato autorizzato dall'ufficio delegante.

CAPO V.

Esazione e ripartizione delle competenze ripetibili dalle parti

Art. 38.

Il servizio centrale e ciascun ufficio legale, per le cause rispettivamente trattate, curano la liquidazione e la riscossione delle spese giudiziarie anticipate dall'Amministrazione e delle competenze di avvocato e di procuratore poste a carico delle controparti.

Le somme riscosse per detti titoli sono versate immediatamente nelle Casse dell'Amministrazione, salvo il successivo riparto a norma degli articoli seguenti.

Art. 39.

Quando le controparti soccombenti richiedano di procedere alla liquidazione bonaria delle competenze dovute, le trattative sono condotte dal funzionario incaricato della liquidazione, ma gli accordi non divengono esecutivi che con l'approvazione del capo del servizio o dell'ufficio, secondo i casi.

Art. 40.

La ripartizione delle competenze viene eseguita al 31 dicembre di ogni anno.

Nelle somme da ripartirsi sono comprese soltanto quelle riferentisi a sentenze passate in giudicato, mentre le somme eventualmente riscosse in base a sentenze impugnate o impugnabili con gravami ordinari o straordinari sono tenute in sospeso per essere restituite agli interessati in caso di loro vittoria finale, o per essere comprese nella ripartizione di quell'anno nel quale la sentenza diverrà irretrattabile.

A tale uopo nel rendiconto annuale delle somme ripartibili deve risultare, per ciascuna partita, il titolo che ne giustifica la ripartizione.

Art. 41.

Le somme ripartibili a tenore del precedente articolo, riscosse sia dal servizio che dagli uffici, costituiscono una massa unica e comune, che viene divisa in due parti uguali.

Sull'una delle due parti tutti indistintamente i funzionari del servizio centrale e degli uffici legali concorrono per capi o quote fisse, e sull'altra concorrono in ragione dello stipendio o per quota proporzionale, la cui base è per tutti i funzionari lo stipendio minimo del grado a ciascuno attribuito.

Il funzionario di nuova nomina concorre solo per la quota fissa alla prima ripartizione cui partecipa dopo la sua assunzione in servizio.

L'eventuale promozione di grado, conseguita dal funzionario nel corso dell'anno, è tenuta a calcolo per la quota proporzionale solo quando siasi verificata entro il primo semestre.

Art. 42.

Il funzionario trasferito ad altro servizio ferroviario, o dimissionario, non concorre alla ripartizione delle competenze dell'anno in corso se il trasferimento o le dimissioni siano avvenuti durante il primo semestre. In caso diverso vi concorre per tanti dodicesimi quanti furono i mesi maturati innanzi il trasferimento o le dimissioni.

Il funzionario destituito od esonerato a sensi dei paragrafi *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del vigente regolamento sul personale ferroviario, perde ogni diritto alla ripartizione delle competenze dell'anno nel quale ha effetto il provvedimento.

Art. 43.

Il funzionario che durante l'anno è collocato a riposo, o in disponibilità, o in aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia, o che ottiene un congedo straordinario eccedente i 30 giorni od incorre nella sospensione preventiva superiore ai 30 giorni, partecipa al riparto in ragione proporzionale al tempo pel quale ha prestato servizio effettivo.

Quando peraltro il congedo straordinario o l'aspettativa dipendano da motivi di salute, la perdita del diritto al riparto ha luogo soltanto se il congedo o l'aspettativa si prolunghino oltre sei mesi.

Art. 44.

In caso di morte del funzionario, la quota da corrispondersi agli eredi si computa in tanti dodicesimi quanti furono i mesi maturati innanzi la morte.

Art. 45.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capo, ed in genere per dubbi o divergenze che insorgessero in tema di ripartizione delle competenze, spetta decidere al capo del servizio con provvedimenti non suscettibili di reclamo.

CAPO VI.

Disposizioni diverse e transitorie

Art. 46.

Nei casi di cui alla parte finale della lettera *d*) dell'art. 3 le decisioni circa la instituzione di liti attive, transazioni, rinuncie ed in genere circa lo svolgimento delle liti sia attive che passive, spettano al Ministero dei lavori pubblici o all'Amministrazione pel cui incarico o nel cui interesse e rappresentanza agisce l'Amministrazione ferroviaria, seguite, in quanto applicabili, le norme vigenti in materia presso detti Ministero o Amministrazione.

Art. 47.

Le liti che interessano l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le gestioni speciali ad essa affidate sono trattate con le norme in vigore per le altre Amministrazioni dello Stato, anche per quanto riguarda le prenotazioni delle spese giudiziarie nei campioni a debito delle competenti cancellerie nei giudizi sia civili che penali, od in qualunque altra giurisdizione.

Le spese di trasferta agli ufficiali giudiziari, le indennità ai testimoni nelle cause civili, ed ogni altra spesa, che a termini delle leggi e regolamenti in vigore debbono essere anticipate dagli uffici demaniali per cause interessanti l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le gestioni speciali ad essa affidate, sono rimborsate da detta Amministrazione in base ad ordinativi mensili muniti dei prescritti elenchi emessi dalle competenti Intendenze di finanza.

Tali spese sono prenotate nel campione, con indicazione dell'eseguito rimborso da parte dell'Amministraziane ferroviaria e le cancellerie ne cureranno il rimborso contemporaneamente al recupero delle altre spese prenotate, salvo a versarle all'Amministrazione ferroviaria.

Art. 48.

Gli uffici del registro e bollo debbono registrare e bollare a debito i documenti da esibirsi in giudizio nell'interesse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e delle speciali gestioni ad essa affidate.

Gli uffici di registro, le agenzie delle imposte e catasto, gli archivi notarili, i notai, i conservatori delle ipoteche, gli uffici postali e telegrafici e tutti in genere gli uffici pubblici debbono osservare, nei rapporti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tutte le norme stabilite per le altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 49.

Il servizio legale provvede all'esaurimento degli affari legali, la trattazione dei quali spetta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ai sensi degli articoli 105 e 99, rispettivamente, dei capitolati d'esercizio delle cessate reti Mediterranea, Adriatica e Sicula, tranne

nei casi nei quali vi sia o vi possa essere conflitto di interessi tra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le Società già esercenti le dette reti.

Per le cennate cause il servizio legale potrà avvalersi anche di avvocati del libero Foro non iscritti negli albi dei delegati ferroviari, di fiducia delle rispettive Amministrazioni interessate, curando, in tal caso, solamente la parte direttiva ed amministrativa delle cause stesse.

Art. 50.

Alle spese minute e di uso, che possono incontrarsi nell'esercizio stesso delle funzioni di patrocinio, e che non rientrino nè tra quelle proprie dei funzionari, che si intendono compensate colle indennità di trasferta, nè tra quelle ordinarie degli uffici legali (stampe, posta, cancelleria, ecc.), il servizio legale provvede col fondo di scorta, e ne dà discarico mediante semplici elenchi compilati dal servizio centrale o dagli uffici distaccati, e vistati dal capo servizio.

Art. 51.

Le norme per la ripartizione delle competenze di avvocato e procuratore, contenute nel precedente art. 41, sono applicabili dal 1° gennaio 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dei lavori pubblici
CIUFFELLI.

Il numero 912 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Lecco del 11 giugno, 18 settembre e 23 ottobre 1912, nonchè del 21 aprile 1914;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Lecco è autorizzata ad imporre una tassa sugli esercenti commercio temporaneo o girovago nel proprio distretto camerale.

Art. 2.

La tassa camerale sugli esercenti commercio temporaneo e girovago sarà applicata come segue:

per ogni esercizio aperto da uno a trenta giorni L. 20; per ogni mese o frazione di mese successivo L. 10; per ogni traffico ambulante di vendita con banchi fissi o mobili o con qualsiasi altro mezzo, entro la prima settimana L. 1,50 se le merci esposte in vendita non superino le L. 50, e L. 2,50 se superano tale valore; e per ogni ulteriore settimana, rispettivamente L. 1 e L. 1,50, rimanendo esenti dalla tassa i trafficanti di generi alimentari e quelli pei quali il valore delle merci poste in vendita non raggiunge le L. 25 o che portino tutta la loro merce sulla persona ed infine quelli che svolgano il loro traffico nei giorni di mercato.

Sono poi esclusi dalla tassa, a sensi dell'art. 29 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 245, per l'applicazione della legge camerale, i commessi viaggiatori e i rappresentanti di commercio se prendono in affitto locali per esporre i loro campioni mentre invece la tassa verrà pagata dai detti commessi e rappresentanti qualora portino seco merci e ne facciano traffico.

Art. 3.

È approvato il regolamento per l'applicazione e riscossione della tassa anzidetta, secondo l'unito testo, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa camerale sui commercianti temporanei e girovaghi nel distretto della Camera di commercio e industria di Lecco.

Art. 1.

Chiunque intenda esercitare un negozio temporaneo di bazar, o di stralcio, o di liquidazione, ovvero il traffico ambulante con banco fisso o mobile in luogo aperto o chiuso, o con qualsiasi altro mezzo nella città o circondario di Lecco, deve farne la denuncia alla Camera di commercio od al sindaco del Comune, in omaggio all'art. 58 della legge 20 marzo 1910, n. 121, ed agli effetti dell'applicazione della tassa camerale sul commercio temporaneo o girovago, di cui all'art. 44 della legge stessa e R. decreto di autorizzazione.

Allo stesso obbligo e per gli stessi effetti sono sottoposti coloro che venderanno merci nelle sale degli alberghi od in case private, dopo di avere annunziato con manifesti, con inviti o con qualsiasi altra forma di pubblicità la loro presenza nel Comune.

Dall'obbligo di tali denuncie, e quindi dal pagamento di questa tassa, sono esclusi gli esercenti che figurano iscritti sui ruoli della tassa camerale; i negozi di stralcio o di liquidazione dipendenti da esercizi principali esistenti nello stesso Comune, come sopra già gravati di tassa camerale.

Non ottemperando all'obbligo della denuncia, gli esercenti commercio temporaneo o girovago saranno passibili di una multa corrispondente alla metà della tassa da essi dovuta in conformità del R. decreto che approva il presente regolamento.

Art. 2.

Il presidente della Camera di commercio ed i sindaci del Circon-

dario, invigileranno per l'accertamento degli esercizi non denunciati.

Art. 3.

Gli esercenti ai quali è applicabile la tassa camerale sul commercio temporaneo o girovago, saranno al momento della denuncia o dell'accertamento diffidati, dal presidente della Camera di commercio o dal sindaco, a pagare la tassa dovuta in base alla tariffa di cui al R. decreto che approva il presente regolamenlo ed eventualmente la multa per mancata denuncia, se ne sia il caso, e ciò al rispettivo esattore camerale incaricato delle riscossioni nel giorno successivo dell'intimazione, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

Art. 4.

I sindaci trasmetteranno direttamente alla Camera di commercio notizia delle diffide di pagamento emesse ai termini dell'articolo precedente. L'ufficio camerale prenderà nota in apposito registro di queste e delle altre diffide emesse dal presidente della Camera.

Art. 5.

Gli esattori camerali riscuoteranno, senz'altro avviso, la tassa gravata ai commercianti temporanei e girovaghi, in base a presentazione della diffida di cui all'art. 3, e ne rilascieranno quietanza.

Art. 6.

I moduli per le denuncie, per le diffide, per le comunicazioni e per le quietanze, di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 del presente regolamento, nonchè i registri speciali per gli esattori, saranno forniti dalla Camera di commercio.

Art. 7.

Gli esattori verseranno le somme riscosse per tassa sul commercio temporaneo o girovago alla Camera, alla fine di ogni bimestre, accompagnando il versamento con la distinta dei carichi riscossi e delle multe eventuali. La Camera liquiderà le loro competenze e verserà il netto alla propria Cassa.

Art. 8.

Ai cursori, messi o guardie comunali, guardie di città ed ai Reali carabinieri spetteranno per ogni scoperta e denuncia di esercizi temporanei o girovaghi non denunciati ai sensi dell'art. 1° del presente regolamento, due decimi della tassa e della eventuale multa riscossa, da corrispondersi su mandato del presidente della Camera.

Art. 9.

In caso di controversia o di opposizione sulla applicazione della tassa, l'esercente potrà ricorrere alla Camera di commercio nel termine di tre giorni dalla diffida di cui nell'art. 3, con la stessa forma e con gli stessi effetti che regolano i ricorsi riferibili alla applicazione della tassa camerale ordinaria. Contro tale deliberazione della Camera è ammesso il reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
CAVASOLA.

Il numero 921 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 90 della legge 4 giugno 1911, n. 487 che istituisce nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, a partire dall'esercizio 1910-911, un fondo di riserva per provvedere a sopravvenuti bisogni dei servizi della istruzione elementare e popolare;

Visto l'art. 6 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il quale stabilisce che, a far tempo dal 1911-912, la quota del fondo di riserva non impiegata in un esercizio debba rimanere impegnata ed inscritta nel conto dei residui degli esercizi successivi e che alle maggiori spese le quali danno luogo a prelevamenti debba provvedersi mediante storni dal medesimo fondo di riserva in conto residui anche quando riguardino la competenza dell'esercizio in corso;

Considerato che al 30 giugno 1913 i residui del fondo di riserva inscritto al capitolo n. 238 del conto consuntivo del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913 ammontavano a lire 7.159.750,04 e che a seguito di prelevamenti e reintegrazioni disposti con precedenti decreti Ministeriali durante l'esercizio 1913-914 offrono attualmente una disponibilità di L. 6.587.766,97 senza tener conto delle eventuali economie che potranno verificarsi alla chiusura del consuntivo dell'esercizio 1913-914 sui capitoli della tabella *E*, economie le quali debbono, a norma di legge, affluire al fondo di riserva ond'è parola;

Ritenuta la necessità d'istituire nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione un apposito capitolo allo scopo di imputarvi le spese per il pagamento delle retribuzioni spettanti a tutto il 31 dicembre 1914 al personale di servizio da assumere presso gli uffici scolastici provinciali secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182 per il personale straordinario nonchè ai bisogni straordinari dei servizi di copiatura presso gli uffici medesimi attingendo i mezzi all'uopo occorrenti in L. 175.000 dall'indicato fondo di riserva;

Vista la legge 26 giugno 1914, n. 578 che autorizza l'esercizio provvisorio degli stati di previsione della spesa non tradotti in legge entro il 30 giugno 1914 fra i quali trovasi compreso quello del Ministero dell'istruzione pubblica;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dai residui del fondo di riserva per provvedere alle eventuali deficienze dei servizi dell'istruzione elementare e popolare inscritto al cap. n. 255 dello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1914-915 è autorizzata una prelevazione di lire centosettantacinquemila (L. 175.000) da inscriversi in conto residui del capitolo

di nuova istituzione n. 254-*bis* « Paghe e compensi al personale avventizio da assumere presso gli uffici scolastici provinciali, secondo le norme stabilite nella legge 11 giugno 1897, n. 182 per le funzioni di basso servizio e per i bisogni straordinari dei servizi di copiatura » dello stato di previsione della spesa del Ministero medesimo per l'esercizio suindicato.

Il presente decreto sarà comunicato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 922 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638, 14 luglio 1912, n. 835, 29 dicembre 1912, n. 1365 e 8 giugno 1913, n. 631;

Sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 6 giugno 1914, fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per conto dell'Amministrazione dello Stato, ed i rappresentanti legali della provincia di Modena e della « Società anonima elettrovie emiliane », per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia, a trazione elettrica ed a scartamento ridotto, da Modena a Lama di Mocogno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — RUBINI — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Il numero 927 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nell'esecuzione dei contratti per provviste e lavorazioni occorrenti all'esercito ed all'armata, i Ministeri della guerra e della marina sono autorizzati ad effettuare, prima della liquidazione finale, il pagamento di acconti in ragione delle robe fornite o dei lavori eseguiti e collaudati nella misura che riterranno del caso e che non potrà mai eccedere i limiti stabiliti dall'articolo 53 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Art. 2.

Le categorie di contratti alle quali si estende la facoltà di cui all'articolo precedente sono indicate nell'unita tabella, vista, d'ordine Nostro, dai ministri della guerra, della marina e del tesoro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

GRANDI — VIALE — RUBINI.

Visto, *Il guardasigilli:* DARI.

Categorie di contratti per i quali è concessa facoltà di effettuare pagamenti in conto.

Ministero della guerra.

Provviste e lavorazioni relative a:
- Materiali di artiglieria, carreggio ed accessori,
- Materiale mobile del genio,
- Materiale aeronautico,
- Automobili, autocarri e simili,
- Materie prime per l'esercizio degli stabilimenti d'artiglieria e del genio.

Ministero della marina.

Provviste e lavorazioni relative a:
- Apparati motori e macchinari,
- Navi e galleggianti,
- Artiglierie,
- Carbone e naftetine,
- Materiali di consumo,
- Materiali diversi per costruzioni e riparazioni di navi,
- Facchinaggi e trasporti,

Viveri,
Vestiario.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1914.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro della guerra
GRANDI.
Il ministro della marina
VIALE.
Il ministro del tesoro
RUBINI.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti Regi decreti:

N. 923

Regio Decreto 9 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, si approva il nuovo statuto organico del Monte di pietà di Alezio.

N. 924

Regio Decreto 13 agosto 1914, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, si dà facoltà al comune di Accumoli (Aquila), di applicare, nel 1914, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata il 18 settembre 1913.

N. 926

Regio Decreto 2 luglio 1914, col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, viene affidato il governo del R. conservatorio di musica San Pietro a Majella in Napoli a una Commissione di vigilanza composta dal R. provveditore agli studi per la provincia di Napoli, dell'intendente o il vice intendente di finanza di Napoli, e di cinque persone nominate dal Ministero della pubblica istruzione.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Caltavuturo (Palermo).

SIRE!

Mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto con cui viene prorogato di tre mesi il termine per la ricostituzione del disciolto Consiglio comunale di Caltavuturo.

Tale proroga è indispensabile per mettere il R. commissario in grado di compiere il suo mandato, dovendo egli condurre a termine gli atti per la definizione della contabilità e i provvedimenti intesi ad assicurare le condizioni della finanza, proseguire le pratiche per l'aggiornamento degli inventari, per la reintegra dei terreni patrimoniali e demaniali stati usurpati, per l'istituzione delle condotte veterinarie e per il miglioramento in genere dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Caltavuturo, in provincia di Palermo;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Caltavuturo è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 agosto 1914, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Carbonara (Bari).

SIRE!

Il commissario straordinario di Carbonara non può nel periodo normale della sua gestione compiere il riordinamento della civica azienda, dovendo ancora condurre a termine gli atti per la riforma dei regolamenti comunali e per la sistemazione della finanza.

Occorre inoltre che egli provveda al completamento degli studi per la esecuzione d'importanti opere pubbliche e per apprestare gli occorrenti mezzi finanziari.

È indispensabile pertanto prorogare di tre mesi il termine per la ricostituzione di quel Consiglio comunale, giusta lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro precedente decreto con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Carbonara, in provincia di Bari;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Carbonara è prorogato di tre mesi.

Il Nostro ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti la lettera 13 marzo 1914, n. 2518, del presidente della Camera di commercio e industria di Rimini e i verbali delle adunanze del Consiglio della Camera anzidetta, in data 19 febbraio e 12 marzo stesso anno, dai quali risultano le dimissioni di tutti i consiglieri assegnati alla Camera medesima, nonchè le cause che le hanno provocate;

Viste le comunicazioni in proposito fatte dal prefetto di Forlì con lettera 17 marzo, n. 330, stesso anno;

Considerato che a seguito di tali dimissioni la Camera predetta trovasi nell'impossibilità di funzionare;

Visti gli articoli 3 e 34 della legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio della Camera di commercio e industria di Rimini è sciolto dalla data del presente decreto, e l'amministrazione camerale è affidata al cav. dott. Camillo Duprè di Rimini, sino all'insediamento del nuovo Consiglio.

Art. 2.

Le elezioni per la ricostituzione del Consiglio della Camera predetta avranno luogo il giorno 27 settembre 1914.

L'insediamento degli eletti sarà fatto il giorno 4 del successivo mese di ottobre.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 13 agosto 1914.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con decreto Ministeriale del 12 maggio 1914:

Applicato promosso dalla 3ª alla 2ª classe (L. 2000):
Anzuino Giovanni.

Amministrazione provinciale.

Con decreto Ministeriale del 3 giugno 1914:

Anzà dott. Gaetano, consigliere di prefettura, incaricato del servizio delle opere pie della provincia di Livorno.

Con R. decreto del 24 maggio 1914:

Cassano uff. dott. Roberto, vice prefetto, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con R. decreto del 21 maggio 1914:

Padula cav. dott. Riccardo, consigliere di 3ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per provata infermità.

Con R. decreto del 28 maggio 1914:

Amari nob. dott. Gabriele, consigliere aggiunto di 2ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per provata infermità.

Rossi uff. Saverio, ragioniere di 1ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato in servizio a sua domanda.

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 22 maggio 1914:

Commissari di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 5000):
Grazzini cav. Giuseppe fu Francesco — Giganti cav. Rinaldo — Perilli cav. Adolfo.

Vice commissari di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 3500):
Li Voti dott. Salvatore — Menna dott. Ernesto.

Vice commissari di 4ª classe promossi alla 3ª classe (L. 3000):
Maienza dott. Olimpio — Rosselli dott. Beniamino.

Vice commissari di 5ª classe promossi alla 4ª classe (L. 2500):
Caporizzi dott. Michele — Rosati dott. Carlo.

Delegato di 3ª classe promosso alla 2ª classe (L. 3500):
Puggelli Giovanni.

Delegato di 4ª classe promosso alla 3ª classe (L. 3000):
Cambise Gino.

Delegati di 5ª classe promossi alla 4ª classe (L. 2500):
Scarfò Vincenzo — Contardi dott. Mario.

Con R. decreto del 18 maggio 1914:

Vitti Carlo, delegato di 3ª classe, richiamato in servizio a sua domanda.

Con decreto Ministeriale del 31 maggio 1914:

Marinetto Sebastiano, delegato di 1ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Ministeriale del 22 maggio 1914:

Applicati di 2ª classe promossi alla 1ª classe (L. 2500):
Zuppello Antonio — Natali Giuseppe — Riccio Salvatore.

Applicati di 3ª classe promossi alla 2ª classe (L. 2000):
Messina Giuseppe — Benigni Gennaro — Aurigemma Adalberto — Raia Raffaele — Tamaio Aristide — Loparco Giuseppe.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Carovigno, in provincia di Lecce, e di Follina, in provincia di Treviso, è stato, con decreti del 31 agosto e 2 settembre 1914, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 4 settembre 1914, in L. 105,16.

CONCORSI

FERROVIE DELLO STATO

PROGRAMMA PER CONCORSO

È aperto un concorso per titoli e per esami ai seguenti posti nell'amministrazione delle ferrovie dello Stato:

70 posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi lavori e costruzioni;

30 posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi trazione e veicoli e del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali.

1. Coloro che intendono di prendere parte al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 6 ottobre 1914 alla direzione generale delle ferrovie dello Stato (servizio personale) in Roma, la domanda di ammissione, unendovi i documenti di cui appresso:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, di data non anteriore al 1° agosto 1914. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente concorso, i cittadini delle altre regioni italiane quando anche manchino della naturalità;

b) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente alla data del 6 ottobre 1914 abbia compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 25°, salvo per quelli che già si trovano al servizio delle ferrovie dello Stato, pei quali quest'ultimo limite di età è elevato fino ad anni 35;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto alle prescrizioni della legge sul reclutamento: l'aspirante che non fosse stato ancora sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto, di data non anteriore al 1° agosto 1914, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta, di data non anteriore al 1° agosto 1914, rilasciato dal sindaco del comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia recente con la firma;

g) certificati degli studi fatti e dei punti riportati nei relativi esami;

h) certificati delle precedenti occupazioni avute, certificati e saggi di lavori eseguiti atti a provare le attitudini e le cognizioni del concorrente pel posto cui aspira.

La mancata presentazione, nel limite di tempo fissato per la domanda, anche di un solo dei documenti richiesti da *a*) a *g*) compresi, potrà determinare l'esclusione dal concorso.

Per gli aspiranti che si trovano già al servizio delle ferrovie dello Stato come stabili od in prova, basterà la produzione dei documenti segnati sotto le lettere *f*) *g*) ed *h*).

2. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta da bollo da L. 1,22 secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che chi avesse presentata altra domanda in precedenza dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti.

Gli aspiranti già in servizio dovranno inoltrare la domanda, compilata come sopra, pel tramite gerarchico.

L'aspirante dovrà specificare nella domanda se intende concorrere a posti di disegnatore in prova negli uffici del servizio lavori e costruzioni oppure in quelli dei servizi trazione e veicoli e del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali. Non è consentito di concorrere per entrambe le categorie.

Nella domanda l'aspirante dovrà inoltre dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria o sostenuti esami presso questa od altra amministrazione ferroviaria; in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbie concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero potrà determinare la esclusione dal concorso. Resta parimenti stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile della amministrazione, la immediata decadenza dal posto conferito, senza obbligo per l'amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere presso l'amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prender parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal personale di ruolo dell'amministrazione ferroviaria dello Stato.

3. La Commissione esaminatrice sarà costituita da cinque funzionari dell'amministrazione delle ferrovie dello Stato; in caso di impedimento di uno dei commissari, il commissario impedito verrà definitivamente sostituito.

Spirato il termine utile per l'invio delle domande, la detta Commissione procederà all'esame dei titoli di studio, certificati e saggi presentati dai singoli aspiranti e, dopo assunte tutte le maggiori informazioni che crederà del caso, farà la scelta di quelli che in base ai detti requisiti ed a suo giudizio insindacabile riterrà di ammettere alla visita medica e, se idonei fisicamente, agli esami.

Agli aspiranti non compresi tra quelli da chiamarsi alla visita medica ed agli esami, verranno restituiti i documenti presentati.

4. Le visite mediche avranno luogo nelle località e nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di disegnatore in prova.

5. Gli esami saranno scritti ed orali in base all'annesso programma ed avranno luogo nelle località, nei giorni e colle norme che a suo tempo verranno comunicate a ciascun concorrente.

Le prove saranno le seguenti:

Per i concorrenti a posti di disegnatore in prova negli uffici dei servizi lavori e costruzioni:

Prove scritte	Massimo dei punti assegnati
Componimento italiano su tema dato . . .	punti 10
Problemi di aritmetica e di geometria elementare piana e solida	» 10
Saggio di calligrafia e dei caratteri più usati nei disegni	» 10
Copia e riduzione di disegni geometrici ed architettonici; sviluppo di particolari . .	» 20
Saggio di disegno ornamentale, topografico o architettonico (a scelta del candidato) su tema dato	» 20
Prove orali	
Aritmetica e geometria elementare piana e solida	» 10
Elementi di fisica e di chimica	» 10
Nozioni di disegno geometrico	» 10

Per i concorrenti a posti di di disegnatore in prova negli uffici d i servizi trazione e veicoli e del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali:

Prove scritte	Massimo dei punti assegnati
Componimento italiano su tema dato . . .	punti 10
Problemi di aritmetica e geometria elementare piana e solida	» 10
Copia e riduzione di disegni di macchine; sviluppo di particolari	» 20
Schizzo quotato dal vero a mano libera con rappresentazioni di viste e sezioni . . .	» 10
Progetto di un organo meccanico semplice	» 20
Prove orali	
Aritmetica e geometria elementare piana e solida	» 10
Elementi di fisica e di chimica	» 10
Elementi di meccanica applicata	» 10

6. I candidati saranno ritenuti idonei quando avranno riportato in ciascuna prova almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto quei candidati che avranno riportato la idoneità in ciascun saggio scritto e grafico.

La Commissione procederà inoltre, con apprezzamenti insindacabili dai concorrenti, ad una votazione sui titoli posseduti dai candidati in base ai certificati, lavori e documenti di cui alle lettere *g*) ed *h*) del Capo I.

Per questa votazione la Commissione disporrà di 20 punti.

La somma delle classificazioni relative alle prove scritte e grafiche, alla prova orale ed ai titoli, costituisce la classificazione definitiva e determina la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei.

7. I concorrenti riusciti vincitori dei posti messi a concorso verranno chiamati in servizio man mano che vi saranno posti disponibili entro il 31 dicembre 1915, seguendo l'ordine di ciascuna graduatoria di merito; agli altri saranno restituiti i documenti prodotti.

Qualora i vincitori del concorso non si presentassero in servizio nel termine prefisso e nella località loro assegnata, verranno considerati come rinuncianti all'impiego, ed in loro vece l'amministrazione avrà facoltà di nominare altri degli assumibili, sempre seguendo l'ordine delle graduatorie.

Eguale facoltà l'amministrazione si riserva di esercitare chiamando a coprire posti che si rendessero disponibili, sempre fino al 31 dicembre 1915, e seguendo l'ordine delle graduatorie, altri degli idonei.

8. All'atto della ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di recente data.

9. Il concorrente assunto in servizio di prova sarà sottoposto all'osservanza del regolamento del personale approvato con R. decreto n. 417 del 22 luglio 1906, pubblicato nel n. 205 della Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 1906, colle modificazioni apportate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale numero 173 del 25 luglio stesso anno.

I disegnatori in prova saranno assunti con lo stipendio di L. 1500 annue lorde più il soprassoldo di L. 165 annue stabilito della legge n. 310 del 13 aprile 1911 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 90, del 17 aprile suddetto.

10. I disegnatori in prova conseguiranno la nomina a stabile quando abbiano compiuto lodevolmente almeno tre anni di servizio di prova alla dipendenza dell'amministrazione.

Per gli agenti già stabili nominati disegnatori in dipendenza del presente concorso resta stabilito che, qualora i medesimi nel suindicato periodo di tempo non dimostrassero sufficienti attitudini per le attribuzioni inerenti a detta qualifica, verranno senz'altro rimessi nella posizione in cui si trovavano all'atto del passaggio alla qualifica di disegnatore.

11. Il disegnatore in prova chiamato sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva o per arruolamento volontario di un anno sarà collocato in aspettativa senza stipendio e riammesso in servizio dopo ottenuto il congedo semprechè ne faccia domanda entro un mese dal congedamento, conservi l'idoneità fisica richiesta dal regolamento ed abbia riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

12. Per i viaggi che gli aspiranti devono compiere per recarsi alla visita medica, agli esami scritti ed orali e per ritornare in residenza, non vengono accordati biglietti gratuiti.

L'amministrazione però accorderà il rimborso della spesa, all'uopo incontrata, limitatamente al percorso sulle ferrovie dello Stato e sulle linee di navigazione esercitate dalle ferrovie stesse e per una classe non superiore alla seconda, ai candidati che risulteranno classificati i primi 140 della graduatoria pei servizi lavori e costruzioni e i primi 60 della graduatoria per i servizi trazione e veicoli e del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali.

A tale scopo tutti i concorrenti dovranno, all'atto dell'acquisto dei biglietti per il viaggio, far riempire dal bigliettario l'apposito prospetto della lettera credenziale d'invito alla visita medica ed agli esami, tanto per il viaggio di andata che per il ritorno, e rimettere, a concorso ultimato e semprechè siano riusciti classificati come è sopra specificato, le suddette credenziali debitamente completate alla direzione generale (servizio personale) che provvederà per il rimborso dell' importo.

LA DIREZIONE GENERALE

ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

(*Servizio Personale*)

ROMA

Il sottoscritto . . . . presa conoscenza dell'avviso in data 20 agosto 1914, domanda di essere ammesso al concorso per posti di disegnatore in prova negli Uffici (1) . . . . dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nell'avviso medesimo.

(2) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di aver diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª e 2ª categoria;

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1ª categoria o 2ª categoria (indicare la categoria).

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta amministrazione delle ferrovie dello Stato e neppure subita visita medica o sostenuti esami all'uopo.

Firma (casato e nome per esteso) . . . .
Indirizzo preciso . . . .
Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .
. . . .
. . . .

(1) Indicare se il concorrente aspira a posti negli uffici dei servizi lavori e costruzioni oppure in quelli dei servizi trazione e veicoli e del servizio lavori pei rami trazione elettrica ed apparati centrali.

(2) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(3) In caso diverso dovrà specificare le date e località relative, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso, se e quando abbia subita visita sanitaria e l'esito delle pratiche fatte.

PROGRAMMA DELLE MATERIE D'ESAME

Aritmetica e Geometria.

Aritmetica. — Operazioni sui numeri interi e decimali e sulle fra-

zioni ordinarie — Riduzione delle frazioni ordinarie in decimali — Quozienti decimali periodici — Riduzione dei numeri decimali in frazioni ordinarie.

Potenze — Estrazione della radice quadrata.

Caratteri di divisibilità — Divisori e multipli comuni — Ricerca del massimo comun divisore e del minimo comune multiplo di due o più numeri — Numeri primi — Scomposizione di un numero in un prodotto di fattori primi ed applicazioni relative.

Sistema metrico decimale — Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso e di valore — Relazione fra le misure di volume, di capacità e di peso — Misura del tempo — Conversione delle misure e monete non decimali in quelle decimali e viceversa.

Rapporti e proporzioni — Regola del tre semplice e composta — Interesse semplice — Sconto commerciale e razionale — Divisione in parti proporzionali — Regola di società — Regola di miscuglio e di alligazione.

Geometria elementare piana e solida. — Enti geometrici — Generalità — Retta, segmenti, piano, cerchio, angolo — Relazioni fra gli angoli — Perpendicolari ed oblique — Angoli complementari, supplementari ed opposti al vertice — Misura dei segmenti e degli angoli — Rette parallele — Angoli aventi i lati paralleli.

Linee spezzate — Poligono — Del triangolo; proprietà e casi di eguaglianza dei triangoli — Somma degli angoli interni di un triangolo e di un poligono — Somma degli angoli esterni di un poligono.

Distanza di un punto da una retta, di due rette parallele, di un punto da un cerchio — Luoghi geometrici.

Parallelogrammo, rettangolo, rombo quadrato e trapezio.

Circonferenza, cerchio, archi, corde — Seganti e tangenti al cerchio — Relazioni fra le corde di un cerchio — Angoli al centro ed angoli alla circonferenza — Sistema di due cerchi in un piano — Triangoli iscritti e circoscritti al cerchio — Quadrilateri iscrivibili e circoscrivibili al cerchio — Poligoni regolari iscritti e circoscritti al cerchio; in particolare il quadrato, l'esagono regolare e il triangolo equilatero.

Equivalenza dei poligoni — Teorema di Pitagora e suoi corollari — Trasformazione di poligoni in altri equivalenti.

Misura della superficie — Area del rettangolo, del quadrato, del parallelogrammo, del triangolo, del trapezio — Area di un poligono regolare — Area di un poligono irregolare — Applicazioni numeriche del teorema di Pitagora.

Proporzioni fra grandezze geometriche — Teorema di Talete e suoi corollari — Triangoli simili — Poligoni simili — Rapporto dei perimetri e delle aree di due poligoni simili.

Rapporto costante fra la circonferenza e il diametro — Lunghezza della circonferenza — Lunghezza di un arco — Area del cerchio — Area di un settore circolare.

Le figure nello spazio — Posizione rispettiva di una retta e di un piano e di due piani — Angolo diedro — Retta e piano perpendicolari; retta e piano paralleli — Piani paralleli; piani perpendicolari — Proiezione di una retta su di un piano — Angolo solido.

Definizione e classificazione dei poliedri — Prisma — Parallelepipedo — Piramide e tronco di piramide — Poliedri regolari.

Area del prisma retto, della piramide regolare e del tronco di piramide regolare a basi parallele — Volume del prisma, della piramide e del tronco di piramide a basi parallele.

Cilindro — Cono — Sfera — Area e volume del cilindro e del cono — Area e volume del tronco di cono a basi parallele — Area della sfera, del fuso sferico, della zona o della calotta sferica — Volume della sfera, dello spicchio sferico, del segmento sferico.

Elementi di Fisica e di Chimica.

Fisica. — Corpi e materia — Fenomeni fisici — Stati fisici dei corpi — Proprietà generale dei corpi — Forza e suoi elementi — Misura delle forze — Rappresentazione grafica delle forze — Forze concorrenti e risultante — Forze parallele e risultante — Quiete e moto — Varie specie di moto — Lavoro ed energia — Macchine semplici.

Gravità — Peso dei corpi — Centro di gravità — Varie specie di equilibrio nei solidi — Bilancia, stadera — Pendolo e sue leggi.

Proprietà dei liquidi — Principio di Pascal — Torchio idraulico — Superficie libera dei liquidi — Vasi comunicanti — Livello a bolla d'aria e ad acqua — Pressioni prodotte dalla gravità nei liquidi — Corpi immersi nei liquidi — Principio d'Archimede — Determinazione dei pesi specifici — Areometri — Fenomeni di capillarità.

Proprietà dei gas — Pressione atmosferica — Barometri — Areostati — Macchina pneumatica — Macchina di compressione — Sifone — Trombe aspiranti, prementi aspiranti e prementi — Legge di Boyle e Mariotte — Manometri.

Cause, propagazione e velocità del suono — Riflessione del suono — Eco e risonanza — Caratteri del suono — Portavoce — Cornetto acustico.

Corpi luminosi, illuminanti, trasparenti, opachi, translucidi — Propagazione della luce — Ombra e penombra — Camera oscura — Riflessione della luce — Diffusione della luce — Specchi — Rifrazione della luce — Lenti — Microscopi — Canocchiali — Telescopi — Decomposizione della luce — Spettro solare — Arcobaleno — Colori — Fotografia.

Sorgenti di calore — Propagazione del calore — Effetti del calore — Temperatura — Termometri — Soluzione, fusione, solidificazione — Evaporazione, ebollizione — Vapori saturi — Condensazione dei vapori — Liquefazione degli aeriformi — Pressione dei vapori prodotti da liquidi scaldati in vasi chiusi — Parti essenziali di una macchina a vapore; idea del suo funzionamento — Cenni sui vari sistemi di riscaldamento dei locali.

Fenomeni magnetici — Calamite naturali ed artificiali — Induzione magnetica — Magnetismo terrestre — Bussola.

Elettrizzazione dei corpi per strofinio — Stati elettrici prodotti collo strofinamento — Attrazioni e ripulsioni elettriche — Corpi buoni conduttori e coibenti — Elettrizzazione per contatto e per induzione — Elettroscopio — Distribuzione dell'elettricità statica sui conduttori — Potere delle punte — Macchine elettrostatiche — Scarica elettrica — Condensatori — Fulmine e parafulmine — Aurora boreale.

Corrente elettrica — Pila di Volta — Tipi più comuni di pile — Effetti della corrente elettrica — Galvanometro — Voltametro — Galvanoplastica — Illuminazione ad incandescenza e ad arco — Elettro calamite — Correnti d'induzione — Macchine magneto-elettriche — Rocchetto di Rhumkorff — Cenni sulle macchine dinamo elettriche e sui motori elettrici — Campanelli elettrici — Telefoni — Telegrafo Morse.

Umidità dell'aria — Igrometri — Nubi — Pioggia — Nebbia — Ruggiada — Brina — Neve — Ghiacciai — Grandine — Correnti atmosferiche — Venti costanti e periodici — Venti irregolari, uragani, trombe e cicloni.

Chimica. — Corpi semplici e composti — Fenomeni chimici — Miscuglio e combinazione — Leggi delle combinazioni chimiche — Cenni sulla nomenclatura chimica; ossidi, anidridi, idrati, acidi e sali — Leghe ed amalgame.

Ossigeno — Idrogeno — Azoto — Aria — Acqua — Acque potabili, minerali, termali — Cloro — Solfo — Idrogeno solforato e anidride solforosa — Fosforo — Carbonio — Ossido di carbonio e anidride carbonica — Carboni artificiali — Cenni sul gas luce e sull'acetilene — Potassio e Sodio — Calcio — Alluminio e Magnesio — Ferro; ghisa e acciaio — Zinco, Stagno, Piombo e Rame — Mercurio — Argento, Oro e Platino.

Acido cloridrico, acido solforico, acido nitrico.

Potassa caustica — Soda caustica — Calce viva e spenta — Magnesia — Ossidi di ferro, di piombo, di zinco — Ammoniaca.

Cloruro di sodio, cloruro di calce, calomelano e sublimato corrosivo.

Clorato di potassio — Carbonato di potassio, carbonato di sodio — Solfato di ferro, solfato di rame — Nitrato di potassio, nitrato d'argento.

Elementi di meccanica applicata.

Statica. — Forze, dinamometri — Rappresentazione grafica delle forze — Composizione e scomposizione delle forze — Coppie — Centro di gravità e sua determinazione per linee, superfici e volumi più comuni.

Equilibrio dei corpi solidi — Movimento di una forza rispetto ad un punto — Equilibrio nelle macchine semplici.

Cinematica. — Moto — Movimenti diversi — Velocità — Rappresentazione grafica del moto uniforme e del moto uniformemente accelerato.

Caduta dei corpi — Moto di traslazione e di rotazione — Velocità angolare — Puleggie e ruote che si conducono.

Carrucola fissa — Carrucola mobile — Paranco — Piano inclinato e cinghie — Puleggie — Ruote d' ingranaggio.

Alberi paralleli — Alberi non paralleli — Alberi ad angolo retto — Trasmissioni con funi — Sistemi di puleggie.

Ingranaggi — Calcolo del dente — Assi paralleli, concorrenti e sghembi — Ingranaggi cilindrici — Ingranaggi conici — Vite senza fine — Rotismi vari — Meccanismo a biella e manovella — Parallelogrammi — Eccentrici e bocciuoli.

Dinamica. — Principî fondamentali — Movimento prodotto da una forza costante — Massa — Forza centrifuga e forza centripeta — Lavoro meccanico — Unità di lavoro — Potenza viva — Lavoro nelle macchine allo stato di movimento uniforme — Cenni sulla resistenza di attrito e dei mezzi.

Resistenza dei materiali. — Trazione — Lavoro di una sbarra sollecitata alla trazione — Compressione — Colonne di ghisa o di ferro — Sforzo di taglio — Flessione — Travi sottoposte a sforzi di flessione — Solidi incastrati — Travi sopportate da due appoggi — Resistenza alla torsione — Calcolo dei diametri degli alberi soggetti a torsione — Bulloni — Dadi o piastrine.

Nozioni di disegno geometrico.

Divisione delle rette e degli angoli — Costruzione dei diversi quadrilateri dati i loro elementi.

Costruzione di un quadrato di grandezza doppia, tripla, quadrupla di un quadrato dato, ovvero una metà, due terzi o un quinto più piccolo.

Divisione della circonferenza in tre, quattro, cinque, sei, sette, nove, undici, dodici e quindici parti uguali — Idem, in un numero qualunque di parti uguali — Costruzione dei poligoni regolari inscritti e circoscritti — Poligoni stellati — Tangenze e raccordamenti fra rette e circoli, e di circoli fra di loro — Costruzione dell' ovolo e dell'ovale a tre e più centri.

Tracciamento delle spirali, dell'elica, dell'ellisse, della parabola e dell' iperbole — Evolventi, cicloidi, pericicloidi ed ipocicloide.

Scale semplici e diconiche.

Applicazioni geometriche ornamentali.

Diversi metodi per la riproduzione dei disegni nella stessa scala od in scale diverse.

Elementi sulle proiezioni ortogonali, sulla prospettiva e sulla prospettiva parallela.

Ombre proprie ed ombre portate del cilindro, dei prismi, del cono e della sfera.

Ordini architettonici e loro proporzioni e moduli.

Piante, prospetti e sezioni dei fabbricati.

Elementi di disegno topografico — Profili e sezioni — Carte topografiche e curve di livello.

N. B. — Per la compilazione del programma vennero più specialmente consultati i libri di testo seguenti:

Baroni E. e Fontebasso P. A. - Aritmetica pratica per le scuole secondarie inferiori.

Pincherle Salvatore - Gli elementi dell'aritmetica ad uso delle scuole secondarie inferiori.

Biffis Pietro - Geometria elementare ad uso delle scuole tecniche.

Testi Giuseppe M. - Elementi di geometria ad uso degli alunni delle scuole tecniche.

Milani Gustavo - Manuale di scienze naturali e delle loro principali applicazioni ad uso delle scuole normali e tecniche (Vol. 2° Fisica, Chimica e Mineralogia).

Raulich C. - Nozioni di fisica chimica e mineralogia per le scuole tecniche.

Garneri Augusto - Gli ordini di architettura civile.

Andreani Isidoro - Corso completo di disegno secondo i programmi delle scuole tecniche e normali.

I. A. Bocquet - Corso elementare di meccanica applicata ad uso delle scuole professionali, industriali e degli operai, tradotto da F. Sinigaglia — Napoli - Pellerano.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

IL MINISTRO

Vista la legge 24 marzo 1907, n. 136, portante provvedimenti per la R. scuola mineraria di Caltanissetta;

Decreta:

Sono aperti i concorsi ai seguenti posti di insegnanti titolar nella R. scuola mineraria di Caltanissetta:

1° di lettere italiane, storia e geografia, con lo stipendio annuo lordo di L. 3000;

2° di matematica, geometria descrittiva e disegno con lo stipendio annuo lordo di L. 2400;

3° di fisica, chimica generale ed industriale (analitica e relative manipolazioni) con lo stipendio annuo lordo di L. 3000;

4° di lingua francese, con lo stipendio annuo lordo di L. 1500.

I concorsi sono per titoli, ma la Commissione giudicatrice ha facoltà di chiamare in Roma ad un esperimento di esame i candidati giudicati migliori per i titoli esibiti.

Le domande di ammissione ai concorsi, scritte su carta da bollo da L. 1,22 dovranno pervenire al Ministero di agricoltura, industria e commercio (Ispettorato delle miniere) in plico raccomandato con ricevuta di ritorno, non più tardi del 30 settembre 1914 e non sarà tenuto conto di quelle che perverranno dopo il detto termine.

Nella domanda dovranno essere indicati: cognome, nome, paternità, luogo di nascita ed il domicilio al quale dovranno essere dirette le comunicazioni relative al concorso; dovrà inoltre essere dato un cenno della pratica fatta dal concorrente nell'insegnamento e delle ventuali sue pubblicazioni.

Alle domande dovranno poi essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato del sindaco del Comune di origine, od atto di notorietà, debitamente legalizzato, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato quelli delle altre regioni italiane, quando anche manchino della naturalità;

2° atto di nascita legalizzato dal presidente del tribunale;

3° certificato di moralità rilasciato dai sindaci dei Comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo biennio e legalizzato dal prefetto;

4° certificato generale rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

5° certificato di sana costituzione fisica legalizzato dal prefetto;

6° attestato di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

7° diploma di laurea in belle lettere per la cattedra di italiano, storia e geografia; diploma di laurea in chimica per la cattedra di fisica e chimica; diploma di laurea in ingegneria per la cattedra di matematica, geometria descrittiva e disegno; diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua francese per la cattedra di francese.

I certificati di nazionalità, di moralità, ed il certificato generale del casellario giudiziario devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti potranno inviare tutti gli altri documenti che crederanno opportuni a dimostrare la loro capacità e attitudine per il posto al quale aspirano.

Le domande dovranno essere accompagnate da un elenco in carta libera, in doppio esemplare, di tutti i documenti loro allegati.

I concorrenti per ciascuna cattedra saranno classificati per ordine di punti.

Per ottenere la idoneità alla nomina i candidati dovranno avere riportato almeno 7 punti sopra 10.

A parità di punti, ha la precedenza quegli che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione civile o militare dello Stato con precedenza a chi abbia prestato servizio per maggior tempo. Sempre a parità di punti, e in mancanza di titoli quanto al servizio ha la precedenza il maggiore di età.

La graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero d'agricoltura, industria e commercio e nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1914.

Il ministro
CAVASOLA.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

CONCORSO al posto di professore di contrabbasso nel R. conservatorio di musica di Parma.

È aperto il concorso per titoli e, occorrendo, per titoli e per esame, al posto di professore di contrabasso nel R. conservatorio di musica di Parma, con l'annuo stipendio di lire 2500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente o pure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1,22, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti) non più tardi del 15 ottobre 1914, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti avere il concorrente la età non inferiore ai 21 anni e non superiore ai 40, alla data del presente avviso;

b) attestato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore al 31 maggio u. s.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Anche i titoli dovranno pervenire al Ministero entro il giorno 15 ottobre 1914.

Il limite dei 40 anni per l'ammissione al concorso può essere superato da coloro che ricoprono già un ufficio di ruolo, con stipendio, nei RR. conservatorî di musica del Regno.

La Commissione giudicatrice del concorso, ove stimi necessario l'esame, sottoporrà i candidati, riconosciuti idonei per titoli, alle seguenti prove o parte di esse:

1. Un concerto a scelta del candidato.
2. Una composizione scritta per contrabasso, scelta dalla Commissione.
3. Uno studio scelto a sorte fra i nn. 5, 9, 12, 13 e 17 dei 20 studi di concerto per contrabasso di Mengoli Annibale, ediz. Francesco Bianchi, Torino.
4. Eseguire la parte di contrabasso di una composizione d'assieme, studiata entro un termine stabilito dalla Commissione.
5. Impartire una lezione davanti alla Commissione e rispondere alle interrogazioni che questa crederà di fare sulla didattica, sulla storia dello strumento, ecc.
6. Lettura di alcuni periodi di musica manoscritta per contrabasso, e di alcuni altri a stampa un tono sopra e sotto.
7. Scrivere un basso d'armonia numerato per pianoforte a quattro parti.

Roma, 18 agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

CONCORSO al posto di professore di clarinetto nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano.

È aperto il concorso per titoli e per esame, al posto di professore titolare di clarinetto nel R. conservatorio di musica « Giuseppe Verdi » di Milano, con l'annuo stipendio di L. 2500.

I titoli dovranno comprovare, principalmente, il valore artistico e didattico del candidato.

La nomina del candidato prescelto è fatta per un periodo di tre anni. In seguito ai risultati dell'insegnamento, impartito in questo tempo, il professore viene confermato stabilmente oppure esonerato.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta bollata da L. 1,22, dovranno essere presentate al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale delle antichità e belle arti), non più tardi del 15 ottobre 1914, e dovranno essere corredate dei seguenti documenti debitamente legalizzati:

a) fede di nascita, dalla quale risulti avere il concorrente l'età non inferiore a 21 anni e non superiore ai 40, alla data del presente avviso;

b) attestato di buona condotta;

c) certificato di penalità;

d) certificato di sana costituzione fisica; questi tre ultimi di data non anteriore al 31 luglio u. s.

I concorrenti dovranno pure indicare nella domanda il loro domicilio e rimettere al Ministero un elenco dei documenti e dei titoli presentati al concorso.

Anche i titoli dovranno pervenire al Ministero entro il giorno 15 ottobre 1914.

Il limite di 40 anni per l'ammissione al concorso può essere superato da coloro che ricoprono già un ufficio di ruolo con stipendio nei RR. Conservatorî musicali del Regno.

La Commissione giudicatrice del concorso sottoporrà i candidati, riconosciuti idonei per titoli, alle seguenti prove o parte di esse:

1° esecuzione di due studi difficili scelti dalla Commissione esaminatrice fra quelli presentati dal candidato;

2° esecuzione di due pezzi di diverso genere scelti dalla Commissione fra quelli presentati dal candidato;

3° interpretazione a prima vista e trasporto;

4° analisi tematica interpretativa di un pezzo d'assieme e cenno sommario col clarinetto della sua esecuzione, previo studio di tre ore.

5° esposizione succinta, in ordine storico, di quanto di importante si riferisce alla costruzione, alla didattica, alla letteratura del clarinetto;

6° prova pratica:
a) d'istrumenti congeneri;
b) di fattura d'ance;
c) di armonia;
d) di pianoforte;
e) di lingua italiana, quando dai certificati presentati dal candidato non risultino abbastanza dimostrate le sue cognizioni in materia.

Roma, 18 agosto 1914.

Il ministro
DANEO.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

CRONACA DELLA GUERRA

Nessun combattimento importante ha avuto luogo in queste ventiquattr'ore nello scacchiere francese. Tuttavia, secondo un telegramma da Londra, pare invece che un piccolo scontro sia avvenuto, in località non precisata, fra inglesi e tedeschi, con la peggio di quest'ultimi.

In Galizia i russi hanno riportato un successo sul fiume Gnila Lipa.

Seguitano a pervenire lunghi dispacci da Vienna e da Berlino sugli ultimi combattimenti di Zamosc e di Leopoli; ma essi sono ancora troppo iperbolici per tenerne conto.

Delle operazioni militari marittime si sa soltanto che la flotta francese ha nuovamente bombardato Cattaro. Alcuni telegrammi assicurano che questo bombardamento è stato fruttuoso, altri negativo.

Ecco quanto comunica al riguardo l'*Agenzia Stefani*:

Parigi, 3. — Il comunicato ufficiale delle 23 dice: Nessun contatto si è prodotto da ieri col nemico segnalato nella regione Compiègne-Senlis.

D'altronde erano state prese precauzioni per far fronte ad ogni movimento offensivo del nemico.

Le misure prese per assicurare la caccia agli aeroplani tedeschi e specialmente le crociere di aeroplani francesi fortemente armati hanno impedito agli aeroplani tedeschi di volare nuovamente su Parigi.

Al nord-est la situazione dell'insieme delle forze è la stessa di ieri.

Londra, 3 (ufficiale). — La cavalleria inglese si è impegnata con successo con la cavalleria nemica che ha respinto indietro, catturando dieci cannoni.

L'esercito francese ha continuato l'offensiva e sta guadagnando terreno in Lorena.

Nell'altro teatro della guerra l'esercito russo sta investendo Konisberg.

I russi hanno completamente sconfitto quattro corpi di esercito austriaci presso Leopoli infliggendo loro enormi perdite e catturando 150 cannoni.

Roma, 3. — Il ministro degli affari esteri russo ha inviato il seguente dispaccio all'ambasciatore di Russia presso il Quirinale, in data del 2 corrente:

Le operazioni militari contro l'Austria-Ungheria continuano con successo. La nostra ala destra ha respinto il nemico, togliendogli parecchi cannoni e mitragliatrici e facendo mille prigionieri. Le perdite degli austriaci sono considerevoli. La nostra ala sinistra in Galizia ha preso di assalto una forte posizione austriaca sul fiume Gnilaia Lipa. Cinquemila cadaveri austriaci sono rimasti sul campo di battaglia. Ci siamo impadroniti di trentadue cannoni, di una bandiera, di un generale e di gran numero di prigionieri e materiale.

Parigi, 3. — Nel bombardamento di Cattaro, che è durato due ore ieri mattina i forti dell'entrata delle Bocche di Cattaro sono stati molto danneggiati.

Dopo il bombardamento alcune unità della flotta si sono dirette verso nord.

Vienna, 3. — Si annuncia ufficialmente che la mattina del primo corrente la flotta francese del Mediterraneo composta di 16 navi di linea e incrociatori corazzati e di numerose torpediniere è comparsa a grande distanza dalla entrata delle Bocche di Cattaro ed ha tirato 40 colpi di grosso calibro contro il vecchio forte sulla Punta d'Ostro senza causargli danni.

Tre uomini della guarnigione sono rimasti leggermente feriti.

Indi la flotta francese si è diretta per qualche tempo a nord-ovest e poi ha rivolto la rotta verso il sud, sembra per lasciare l'Adriatico.

Si tratta dunque evidentemente di una dimostrazione inefficace delle forze francesi contro la costa meridionale dell'Austria-Ungheria.

***

Sulla situazione nell'Albania, informano da Vallona che al palazzo del Governo è stata issata la bandiera rossa e nera, mentre da una finestra della caserma della gendarmeria, ov'è il comando dei ribelli, è esposta quella turca.

Telegrafano da Durazzo in data 2 corr.:

La Commissione di controllo si è recata oggi presso gli insorti, ai quali ha comunicato che il principe partirà domani ed ha convenuto che essi faranno conoscere i loro desiderî con un atto impegnativo per tutta l'Albania, pel riconoscimento del nuovo Governo, di cui esporranno le basi, nonchè le modalità per il loro ingresso a Durazzo.

Il Governo dell'Albania sarà prossimamente assunto dalla Commissione di controllo.

Sulla partenza del principe di Wied si hanno, in data di ieri, le seguenti particolarità:

Stamane sino dalle prime ore del mattino la città era in grande movimento per il gran numero dei partenti.

Alle 5 i marinai italiani sbarcarono nelle vie adiacenti al palazzo reale.

Alle ore 6,50 uscirono dal palazzo i principi accompagnati da Turkan pascià, Achif pascià, Sami bey, Ekrem bey Libohevo con la signora e dal corpo diplomatico.

La Commissione di controllo riunita nel giardino presentò i suoi omaggi ai principi i quali si intrattennero brevemente e si avviarono poi alla banchina.

Faceva servizio d'onore nel giardino una compagnia di gendarmi. Il piazzale era completamente sgombero.

I marinai italiani e i volontari rumeni abbassarono immediatamente la bandiera dal palazzo reale.

Alle 7,50 la R. nave *Misurata*, issate a poppa e all'albero di trinchetto la bandiera italiana e all'albero di mezzana la bandiera albanese, salpò salutata dalle salve della nave *Libia* e si diresse a Venezia costeggiando l'Italia.

Il Principe ha rimesso i suoi poteri alla Commissione di controllo ed un banditore lo ha annunciato alla popolazione.

Stamane partono per Medua 1200 cittadini di Kossovo che difendevano la città.

Il Principe prima di partire ha fatto la grazia a tutti i prigionieri politici.

A Durazzo ebbe luogo ier l'altro un comizio di protesta, con l'intervento della polizia e della gendarmeria, per reclamare dal ministro delle finanze il pagamento degli stipendi.

Il comizio si sciolse solamente dopo l'assicurazione che il pagamento di essi sarà effettuato dalla Commissione di controllo.

DALLA LIBIA

Bengasi, 3 (ore 12). — A Baroggia Mergine, a sud-ovest della conca di Bordes, la colonna mista disperse un nucleo di circa seicento ribelli che si presume abbiano avuto 150 tra morti e feriti di cuit 45 contati.

Noi abbiamo avuto 18 feriti, undici dei quali indigeni.

CRONACA ITALIANA

Cortesie internazionali. — Un telegramma da Parigi, trasmesso dall'*Agenzia Stefani*, reca:

Il *Gaulois* scrive: L'Ambasciata italiana ha fatto organizzare, sotto l'alto patronato di donna Bice Tittoni, un servizio di pasti popolari per gli italiani poveri che senza lavoro rimarranno a Parigi.

Su proposta della signora Froman Merice e di Louis Sausset la presidenza del Consiglio municipale ha deciso che la città di Parigi prenderà a suo carico i pasti forniti agli italiani poveri.

I pasti avranno luogo a cominciare da giovedì all'ospedale Laennec, all'ospedale Boucicaull e all'ospedale Laboisière.

Per l'industria vinicola. — Il Ministero di agricoltura ha diramato una circolare con la quale invita le istituzioni agrarie a far propaganda acciocchè i produttori di vino pensino a tempo a prevenire i danni di una possibile crisi vinicola

Con essa si consiglia:

di approntare i vasi vinari in misura sufficiente a contenere l'eccesso di prodotto che si prevede;

di preparare con metodi di vinificazione più razionale vini di facile conservazione e di buona qualità;

di sottrarre, infine, dall'immediato consumo nelle Provincie a raccolto abbondante, due o tre decimi del prodotto, per venderlo solo quando le condizioni del mercato vinicolo siano tornate normali.

La Casa al mare della Mutualità scolastica italiana. — Il 20 settembre, con cerimonia modesta, si inaugurerà in Porto Maurizio la prima Casa al mare della Mutualità scolastica italiana, nella quale troveranno materne cure i piccoli mutualisti che, dopo una lunga malattia, vorranno tramutare in giornate di convalescenza, il sussidio in danaro che la Mutualità concede.

Così la Mutualità scolastica italiana va realizzando il suo programma per rispetto al ramo malattia: e come già funzinna da due anni circa, con splendidi risultati, la colonia permanente al monte intitolata alla memoria di Leopoldina Beretta Carughi in San Fermo della Battaglia, ora aggiunge la colonia permanente al mare in Porto Maurizio, mentre vigila al compimento dell'iniziativa grandiosa e gentile, che s'intitola al nome geniale di « Sorriso d'Italia ».

La casa al mare della Mutualità scolastica italiana ha sede in una elegante villa di proprietà del comune di Porto Maurizio, dotata di tutti i moderni servizi accesso : è capace di 12 letti per bambini, oltre a quelli pel personale insegnante ed inserviente, ed è posta sopra la pittoresca arteria che l'architetto A. Campanini ha ideata e compiuta in questi ultimi mesi e che il comune di Porto Maurizio volle intitolatà via Milano. perchè servirà di meraviglioso accesso al palazzo che per conto del « Sorriso d'Italia » sta sorgendo.

Alla Casa saranno pure ammessi quei fanciulli e quelle fanciulle, non superanti il 12° anno di età, che pur non essendo soci della Mutualità scolastica italiana vi fossero inviati a cura e spese di Comuni, Patronati scolastici, enti di beneficenza, famiglie, o generosi benefattori.

Marina mercantile. — Il *Re d'Italia*, del Lloyd sabaudo è partito da Napoli per Palermo e New York.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 3. — Circa l'importanza della vittoria riportata a Saint Quintin dal colonnello generale Buelow, il 31 agosto, i corrispondenti di guerra dal gran quartier generale riferiscono che a Saint Quintin quattro corpi d'armata francesi e tre divisioni della riserva francesi, combattenti contro di noi, sono stati interamente sconfitti e sono ora energicamente inseguiti.

La battaglia fu accanita e durò due giorni.

L'avanzata concentrica dei nostri eserciti occidentali procede ininterrottamente. Ogni giorno reca nuovi successi, i quali tuttavia sono pubblicati soltanto quando hanno un significato decisivo per l'insieme delle operazioni sul teatro della guerra occidentale.

Il *Lokal Anzeiger* a proposito della presenza dell'Imperatore sul campo di battaglia in Francia, scrive:

Per chiunque non si nasconde la verità, lo svolgimento dei fatti si mostra colla maggiore chiarezza. L'Imperatore soggiorna sul territorio francese.

Ciò parla un chiaro linguaggio ed insegna che noi siamo sicuri che non possiamo abbandonare quanto abbiano sinora acquistato anche in caso di qualche insuccesso. Giammai l'Imperatore sarebbe andato in Francia, se le autorità responsabili avessero dovuto contare colld possibilità che noi fossimo nuovamente respinti oltre confini. L'Imperatore è andato alla testa del suo esercito in territorio straniero. Ciò deve produrre all'interno ed all'estero una esatta impressione.

Il *Lokal Anzeiger* riceve da Rotterdam: Secondo notizie giunte in Olanda, a Lovanio, il palazzo municipale è incolume, la chiesa di San Pietro è parzialmente distrutta, ma riparabile, le opere d'arte e i quadri sono tutti intatti.

PARIGI, 3. — Il Governo ha deciso di trasferire la sua sede a Bordeaux, per lasciare al generale Gallieni, comandante il campo trincerato di Parigi, piena libertà d'azione.

ATENE, 3. — Essad pascià è stato ricevuto dal presidente del Consiglio ellenico.

Egli parte domani per Nisch, via Salonicco.

VIENNA, 3. — Stanotte è arrivato il distaccamento tedesco di Scutari, il quale torna in Germania, ed è stato ricevuto alla stazione dal ministro della guerra, dagli alti funzionari, dal sindaco e dall'ambasciatore di Germania.

Il ministro ha salutato il distaccamento, lo ha ringraziato di aver combattuto tanto gloriosamente con gli austro-ungarici, ha consegnato agli ufficiali le decorazioni imperiali e ha emesso un evviva ai due Monarchi alleati.

Il comandante del distaccamento, Schneider, ha risposto che i suoi soldati sono orgogliosi di aver combattuto a lato degli austro-ungarici e ha ringraziato per le decorazioni.

Anche il sindaco ha pronunciato un caloroso discorso.

Il distaccamento è stato oggetto di entusiastiche dimostrazioni tanto all'arrivo quanto durante il suo tragitto alla caserma adesso assegnata sino alla partenza.

PARIGI, 3. — Il presidente della Repubblica e i membri del Governo hanno lasciato la scorsa notte Parigi recandosi a Bordeaux.

COSTANTINOPOLI, 3. — La sezione cartografica del Ministero della marina pubblica il regolamento relativo al passaggio delle navi mercantili per lo stretto del Bosforo ed indica la zona interdetta il cui passaggio è permesso soltanto con piloti, dall'alba fino ad un'ora prima del tramonto del sole.

LONDRA, 3. — A proposito del dispaccio pubblicato oggi dai giornali inglesi segnalante un insuccesso russo nella Prussia orientale nel quale sono caduti tre generali russi l'*Agenzia Reuter* è informata

che un telegramma giunto stamane a Londra e proveniente dallo stato maggiore russo dichiara che tale insuccesso deve essere considerato come puramente locale e dovuto ad un improvviso rinforzo dei tedeschi e al sopraggiungere dei loro pezzi di assedio. Sono arrivati immediatamente rinforzi russi.

BERNA, 3. — Qualche giornale pubblica un telegramma da Stabio dove dice che la Landsturm già rimandata a casa è stata richiamata. Tale notizia è erronea e fu anzi licenziata pure una seconda brigata della Landwehr.

BORDEAUX, 3. — Il treno speciale che trasportava il presidente Poincaré ed i ministri è giunto a mezzodì.

La folla ha emesso calorose grida di: « Viva Poincaré! — Viva la Francia! ».

Poincaré si è stabilito al palazzo della Prefettura.

I servizi dei Ministeri della guerra e dell'interno sono già organizzati.

BORDEAUX, 3. — I ministri si sono riuniti a consiglio di Gabinetto al Municipio, sotto la presidenza di Viviani.

Il ministro della guerra Millerand ha reso conto della situazione militare.

I ministri hanno poi esaminato un certo numero di questioni, specialmente per ciò che riguarda il vettovagliamento.

PARIGI, 3. — I poteri pubblici sono stati trasportati da Parigi in una residenza di Provincia in seguito a domanda dell'autorità militare, la quale ha fatto notare che sarebbe preferibile che i poteri stessi venissero trasferiti nel momento in cui la capitale diventerà una specie di pernio di manovra per gli eserciti di difesa. I competenti non dubitano che Parigi sarà tra poco l'asse intorno al quale graviteranno gli eserciti.

LONDRA, 2 (ore 6,37). — Si ha da Anversa:

Uno *Zeppelin* ha fatto una nuova apparizione stamane alle 3,35 ed è stato accolto con fuoco di fucileria e di artiglieria.

PARIGI, 3. — La Borsa dei valori di Parigi rimarrà chiusa fino a nuovo ordine.

ROMA, 3. — L'Ambasciata di Germania comunica:

Contrariamente alle notizie diffuse da fonte nemica, a Lovanio furono usati tutti i possibili riguardi ai monumenti artistici. Secondo notizie da fonte olandese, il palazzo municipale è incolume; la chiesa di San Pietro è danneggiata, ma riparabile; le opere artistiche ed i quadri sono generalmente intatti.

LONDRA, 3. — Un vapore inglese ha toccato una mina del mare del nord ed è affondato.

Tre uomini su 11 sono periti.

ANVERSA, 3. — La situazione è immutata. Nelle provincie di Anversa e del Limburgo i tedeschi hanno incendiato alcune fattorie.

ROMA, 3. — L'addetto militare di Russia a Roma ha ricevuto dallo stato maggiore generale dell'esercito il seguente telegramma in data 2 settembre:

S. M. l'Imperatore ha ricevuto dal generalissimo il seguente dispaccio:

Sono lieto di poter felicitare Vostra Maestà in occasione della vittoria riportata dopo un ininterrotto combattimento di sette giorni presso Leopoli dall'esercito del generale Louzskii.

Gli austriaci battono in ritirata in pieno disordine e in qualche punto la loro ritirata ha il carattere di una fuga, con abbandono della loro artiglieria pesante e da campagna e delle colonne delle munizioni e del treno.

Il nemico ha subito enormi perdite ed ha lasciato nelle nostre mani un grande numero di prigionieri.

nei combattimenti che hanno preceduto la giornata decisiva l'esercito del generale Rouzkii si è impadronito di 44 cannoni e di una grande quantità di fucili e di mitragliatrici.

Firmato: L'aiutante generale di campo di S Maestà *Nicholas*.

PARIGI, 3. — I giornali hanno da Amsterdam: Il quartiere generale tedesco, che si trovava a Coblenza sino a domenica scorsa, è stato trasportato in altra località sconosciuta.

VIENNA, 3. — L'Imperatore ha ricevuto in udienza particolare il comandante e gli ufficiali del distaccamento tedesco di ritorno da Scutari.

BERNA, 4. — Il Comitato internazionale della Croce rossa ha aperto in Ginevra in via Atene, n. 3 una agenzia per i prigionieri di guerra destinata a fornire informazioni ai prigionieri e alle loro famiglie.

L'agenzia si occuperà dei prigionieri di guerra, feriti o no, delle persone internate nel territorio di uno Stato belligerante e fornirà a queste categorie di persone informazioni, trasmettendo su domanda la corrispondenza e invii in denaro e in natura.

A tale scopo il Comitato internazionale ha chiesto telegraficamente a tutti i Comitati centrali della Croce rossa degli Stati belligeranti di fornire nel più breve termine elenchi particolareggiati dei prigionieri e degli internati.

L'agenzia riceverà con riconoscenza doni in natura ed in denaro a favore dei prigionieri di guerra feriti o malati.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

3 settembre 1914.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	766.0
Termometro centigrado al nord	27.2
Tensione del vapore, in mm.	12.31
Umidità relativa, in centesimi	46
Vento, direzione	SW
Velocità in km.	4
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	27.9
Temperatura minima, id.	18.1
Pioggia in mm.	gocce

3 settembre 1914

In Europa: pressione massima di 769 sugli alti piani Franco-Germanici, minima 763 sulle Coste occidentali.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito ovunque intorno a 2 mm. sulle Puglie; temperatura aumentata cielo nuvoloso sul Veneto, vario con qualche pioggierella al sud e Sicilia, sereno nel rimanente.

Barometro: massimo 768 sulle alpi, minimo 765 sulla penisola Salentina.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati del 1° quadrante. cielo nuvoloso sulle alpi venete, vario altrove, temperatura in aumento.

Regioni appenniniche: venti deboli 1° quadrante, cielo vario, qualche pioggierella sulle località meridionali, temperatura stazionaria.

Versante Adriatico: venti moderati intorno greco, cielo vario temperatura mite, mare mosso.

Versante Tirrenico: venti moderati 4° quadrante, cielo vario nelle alte e medie regioni, nuvoloso altrove, temperatura in lieve aumento, mare mosso.

Versante Jonico: venti deboli 3° quadrante, cielo vario temperatura stazionaria, mare mosso.

Coste libiche: venti deboli di libeccio, cielo vario, temperatura mite, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 3 settembre 1914.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente massima (nelle 24 ore)	minima (nelle 24 ore)
Liguria				
Porto Maurizio	sereno	calmo	27 0	20 0
San Remo	sereno	calmo	29 0	20 0
Genova	sereno	calmo	28 0	21 0
Spezia	sereno	calmo	27 0	20 0
Piemonte				
Cuneo	sereno	—	27 0	17 0
Torino	coperto	—	26 0	19 0
Alessandria	nebbioso	—	28 0	19 0
Novara	—	—	—	—
Domodossola	1|2 coperto	—	28 0	18 0
Lombardia				
Pavia	nebbioso	—	30 0	15 0
Milano	1|4 coperto	—	31 0	19 0
Como	1|2 coperto	—	29 0	20 0
Sondrio		—	—	—
Bergamo	coperto	—	27 0	21 0
Brescia	1|2 coperto	—	28 0	20 0
Cremona	sereno	—	29 0	18 0
Mantova	sereno	—	29 0	19 0
Veneto				
Verona	coperto	—	30 0	22 0
Belluno	3|4 coperto	—	26 0	18 0
Udine	coperto	—	29 0	20 0
Treviso	3|4 coperto	—	28 0	19 0
Vicenza	3|4 coperto	—	26 0	16 0
Venezia	3|4 coperto	legg. mosso	26 0	20 0
Padova	coperto	—	27 0	20 0
Rovigo	1|2 coperto	—	29 0	18 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	sereno	—	28 0	17 0
Parma	sereno	—	29 0	19 0
Reggio Emilia	sereno	—	28 0	18 0
Modena	sereno	—	29 0	17 0
Ferrara	sereno	—	28 0	18 0
Bologna	sereno	—	28 0	21 0
Forlì	sereno	—	28 0	17 0
Marche-Umbria				
Pesaro	sereno	calmo	25 0	16 0
Ancona	sereno	calmo	27 0	20 0
Urbino	sereno	—	23 0	17 0
Macerata	sereno	—	27 0	19 0
Ascoli Piceno	sereno	—	27 0	17 0
Perugia	sereno	—	24 0	17 0
Toscana				
Lucca	sereno	—	29 0	17 0
Pisa	sereno	—	30 0	16 0
Livorno	sereno	calmo	29 0	20 0
Firenze	sereno	—	31 0	17 0
Arezzo	—	—	—	—
Siena	sereno	—	28 0	19 0
Grosseto	sereno	—	30 0	19 0
Lazio				
Roma	sereno	—	28 0	18 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	sereno	—	?	?
Chieti	sereno	—	23 0	17 0
Aquila	sereno	—	24 0	13 0
Agnone	sereno	—	24 0	14 0
Foggia	sereno	—	27 0	19 0
Bari	sereno	legg. mosso	26 0	19 0
Lecce	sereno	—	28 0	20 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	sereno	legg. mosso	30 0	16 0
Caserta	sereno	—	30 0	19 0
Napoli	sereno	calmo	28 0	21 0
Benevento	sereno	—	28 0	15 0
Avellino	sereno	—	25 0	18 0
Mileto	1|4 coperto	—	25 0	17 0
Potenza	1|4 coperto	—	23 0	14 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	coperto	—	25 0	14 0
Sicilia				
Trapani	sereno	legg. mosso	26 0	20 0
Palermo	sereno	calmo	27 0	18 0
Porto Empedocle	—	—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	26 0	19 0
Messina	sereno	calmo	29 0	20 0
Catania	sereno	calmo	27 0	20 0
Siracusa	1|4 coperto	legg. mosso	29 0	21 0
Sardegna				
Sassari	sereno	—	25 0	19 0
Cagliari	sereno	legg mosso	27 0	16 0
Libia				
Tripoli	—	—	—	—
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.